Immagine che contiene Elementi grafici, clipart, verde, schermata

Descrizione generata automaticamente

**MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - DIREZIONE GENERALE**  
***ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PALOMBARA SABINA***

Viale Risorgimento 22 - 00018 Palombara Sabina  
Cod. mecc. RMIC8AK00E - Cod. Fisc. 86002810587 – Distretto 33  
Tel 0774635051 - Fax 077466029 - email: [rmic8ak00e@istruzione.it](mailto:rmic8ak00e@istruzione.it)

**CONVENZIONE OPERATIVA**

**TRA**

**L’ ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

**E**

**L’Istituto COmprensivo Palombara SABINA**

**L’Istituto di Cristallografia del Consiglio Nazionale delle Ricerche -** di seguito denominato “IC-CNR”, con sede in Bari, via Giovanni Amendola, 122/O (Partita IVA 02118311006 C.F. 80054330586), legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Cinzia Giannini in qualità di Direttore dell’Istituto

e

**L’Istituto Comprensivo Palombara Sabina,** di seguito denominato “Istituto Comprensivo”con sede in Palombara Sabina, Viale Risorgimento n. 22, 00018 Palombara Sabina, (C.F. 86002810587), legalmente rappresentato dal Prof. Luca Santella, in qualità di Dirigente;

(IC-CNR e Istituto Comprensivo di seguito congiuntamente denominati Parti)

Visto il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n.127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”;

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n.213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

Visto il Decreto Legislativo n. 30/2005 “Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”;

Visto il Decreto Legislativo n. 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

Visto il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE;

Visto lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del Presidente n. 93 del 19 luglio 2018, prot. n. 0051080 in vigore dal 1 agosto 2018 e pubblicato sul sito MIUR in data 25 luglio 2018;

Vistoil Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. n. 0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019;

Visto il Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025034 del 4 maggio 2005 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 alla GU della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

Vistoil Provvedimento del Presidente CNR n. 04 del 18 gennaio 2019 prot n. 0003897, avente per oggetto "Istituto di Cristallografia (IC) con sede a Bari: modifica e sostituzione dell'Atto Costitutivo”;

Visto il Regolamento dell’Istituto Comprensivo Palombara Sabina adottato dal Consiglio d’istituto in data 13/07/2022;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Istituto dell’Istituto di Cristallografia del CNR in data XX/XX/2024.

**Premesso che**

* il CNR, per lo svolgimento di attività di ricerca e attività di terza missione, promuove programmi di collaborazione scientifica in specifici progetti con altri soggetti istituzionali, enti di ricerca scientifica, amministrazioni pubbliche ed istituti scolastici;
* l’IC-CNR è impegnato da diversi anni in attività di divulgazione scientifica presso istituti scolastici del territorio;
* l’Istituto Comprensivo si ispira alle linee di indirizzo della C.M. 28 luglio 1997, n. 454 al fine di garantire la trasversalità, la gradualità e la continuità anche alla luce delle indicazioni riguardanti la continuità verticale del primo ciclo di istruzione contenute nella nuova normativa vigente;
* la scuola, nell’ambito dell’Istituto Comprensivo, assume un’alta valenza sociale perché, spesso, rappresenta la primaria agenzia culturale e un fondamentale punto di aggregazione per i ragazzi nel territorio, nonché costante riferimento per tutta la comunità;
* la scuola si attiva per differenziare la proposta formativa, valorizzando le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, enti di ricerca, associazioni culturali e sportive, ecc.) allo scopo di realizzare un’offerta formativa che consenta alla scuola di assumere un ruolo più ampio di promozione culturale, ambientale e sociale;
* l’Istituto Comprensivo è interessato ad avviare collaborazioni con enti di ricerca al fine di promuovere l’accrescimento e la trasmissione della conoscenza scientifica nella formazione scolastica con ricadute positive sul territorio;
* le Parti intendono collaborare in attività per promuovere una stretta sinergia tra il mondo scolastico e quello scientifico;
* al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, le Parti riconoscono l'interesse comune a sviluppare e mantenere forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, formazione e divulgazione scientifica con lo scopo di suscitare l’interesse degli studenti per il mondo della ricerca.

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Oggetto e finalità**

L’IC-CNR e l’Istituto Comprensivo concordano di instaurare un rapporto di collaborazione volto all'organizzazione di progetti ed attività didattiche mirate a integrare l’offerta formativa e le azioni di educazione trasversale previsti dai Programmi Ministeriali e dai Piani formativi personalizzati.

Gli obiettivi dell’attività formativa sono riportati nell’Allegato 1 che è parte integrante del presente accordo.

Le Parti, in sintonia con i rispettivi programmi di attività, individueranno annualmente le azioni ed i progetti di interesse comune finalizzati all’educazione scientifica tali da arricchire i curricula e la formazione dei discenti. Le azioni possono prevedere lo svolgimento delle attività da svolgersi presso l’Istituto Comprensivo, ovvero presso l’IC-CNR, con il coinvolgimento del personale in essi operanti.

**Art.2- Sedi e Responsabili dell’IC-CNR**

La sede operativa dell’Istituto di Cristallografia è la Sede Secondaria di Montelibretti situata presso l’Area Territoriale di Ricerca di Roma 1, Strada Provinciale 35d, n. 9 - 00010 Montelibretti (RM).

I Responsabili Scientifici della convenzione per la parte IC-CNR sono la dott.ssa Amina Antonacci e la dott.ssa Annalisa Masi. Il Responsabile Amministrativo è la dott.ssa Francesca Vergari.

**Art.3- Sedi e Responsabili dell’Istituto Comprensivo**

La sede operativa dell’Istituto Comprensivo Palombara Sabina è situata Viale Risorgimento n. 22, 00018 Palombara Sabina (Roma). Il settore disciplinare oggetto della convenzione per l’Istituto Comprensivo è quello scientifico.

**Art. 4- Impegni del IC-CNR**

L’IC-CNR si impegna a:

1. promuovere la formazione di progetti didattico-formativi, appositamente realizzati e coerenti con gli obiettivi e le esigenze dell’Istituto Comprensivo;
2. programmare e realizzare a favore delle scuole appartenenti all’Istituto Comprensivo interventi in classe (minimo due giornate);
3. partecipare all'organizzazione di eventi/manifestazioni promossi dall’Istituto Comprensivo sulla base di una preventiva e concordata programmazione;
4. dare la possibilità, al personale docente interessato, di prestare attività formative di laboratorio presso la sede dell’Istituto sulla base di una preventiva e concordata programmazione e secondo le modalità definite con i responsabili della presente convenzione;
5. rendere disponibili, su valutazione dei propri competenti organi e laddove sussistano le opportune condizioni, risorse proprie per lo svolgimento di progetti di interesse comune nell'ambito delle azioni individuate;
6. individuare l’elenco del personale che parteciperà ai progetti di comune interesse.

**Art. 5- Impegni dell’Istituto Comprensivo**

L’Istituto Comprensivo si impegna a:

1. collaborare nella stesura dei progetti di educazione scientifica proposti dall’IC-CNR al fine di personalizzarli e contestualizzarli alle singole realtà dell’Istituto Comprensivo medesimo;
2. inserire le attività didattiche, preventivamente concordate e messe a punto con l’IC-CNR, nell’ambito della propria programmazione dell’offerta formativa, annuale e pluriennale;
3. individuare aree o zone dove localizzare laboratori stabili o temporanei connessi allo svolgimento delle attività didattiche progettate all’interno della presente convenzione;
4. collaborare alle iniziative divulgative/didattiche opportunamente e preventivamente concordate.
5. mettere a disposizione per il progetto di interesse comune, le attrezzature e la strumentazione facenti parte del proprio patrimonio, che dovranno essere in piena regola, per tutta la durata della presente Convenzione, con le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione infortuni, protezione sanitaria e agibilità per lo svolgimento delle attività previste;
6. dare l’accesso al personale dell’IC-CNR presso le proprie strutture secondo le modalità definite con i responsabili della presente convenzione;
7. rendere disponibili, su valutazione dei propri organi competenti, risorse proprie per lo svolgimento di progetti di interesse comune nell'ambito delle azioni individuate;
8. individuare l’elenco del personale che parteciperà ai progetti di comune interesse.

**Art. 6- Sicurezza sul Lavoro**

Le Parti promuovono azioni di coordinamento mirate ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, i Datori di lavoro a cui afferisce il personale dell’IC-CNR e dell’Istituto Comprensivo, sulla base delle attività svolte, effettueranno la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Tali valutazioni, costituiranno la base delle azioni comuni e di coordinamento, da concordare in sede locale fra l’IC-CNR e l’Istituto Comprensivo.

Dette azioni di coordinamento conterranno anche le indicazioni relative alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze che verranno coordinate con le procedure già in vigore presso la Struttura ospitante con il vigente Regolamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (Rep. n. 1387 Prot. n. 12074 Data 04 giugno 2009 Titolo I Classe 3 UOR AG). In tal senso, le Parti concordano che, al fine di garantire la sicurezza del personale che presta la propria opera presso le strutture di cui alla presente convenzione, il soggetto cui competono gli obblighi riguardanti gli adempimenti formali relativi alla prevenzione incendi ed alla gestione delle emergenze, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, fermo restando l’obbligo di comunicazione da parte delle strutture circa le modalità d’uso degli ambienti messi a disposizione, nonché la tipologia delle attrezzature, dei materiali e degli impianti introdotti.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l’organizzazione del Sistema della Sicurezza, relativo al proprio processo produttivo/di ricerca, è compito dei rispettivi datori di lavoro.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 l’obbligo di controllo della presenza di sistemi di protezione di macchine, strumentazione e apparati, attiene ai datori di lavoro che sono tenuti ad effettuare una adeguata informazione e formazione del personale addetto alle macchina-strumentazione in tutte le fasi del processo produttivo, intervenendo opportunamente e costantemente per l’aggiornamento delle informazioni-formazione anche in relazione alla possibilità di alternanza di personale addetto alla macchina-strumentazione.

Ai dipendenti o equiparati ciascuna delle Parti fornisce i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni, alle esperienze da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare.

Il controllo della presenza e della corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione collettivi e individuali ritenuti necessari in fase di valutazione è eseguito dalla struttura ospitante che provvede anche alla formazione e all’addestramento del personale al loro uso.

Alla struttura ospitante farà capo ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro nella qualità di Datore di lavoro.

I responsabili delle Strutture ospitanti, interessati all’attività di ricerca disciplinata nella presente convenzione operativa, dovranno verificare eventuali presenze di rischi da interferenze nell’esecuzione dei lavori di entrambe le Parti e, in caso di loro sussistenza, provvederanno alla loro valutazione adottando preliminarmente all’inizio di tali attività le misure atte ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; i documenti contenenti tali valutazioni saranno scambiati tra le Parti.

In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori dipendenti dell’IC-CNR e del’ Istituto Comprensivo o equiparati ivi inclusi gli studenti, i dottorandi gli assegnisti, i borsisti, ecc., devono attenersi in materia alle norme e regolamenti delle Parti.

Ciascuna delle Parti effettuerà la sorveglianza sanitaria del proprio personale tramite il proprio medico competente.

Se prevista, ciascuna delle Parti effettuerà la sorveglianza fisica del proprio personale tramite il proprio Esperto di Radioprotezione.

**Art. 7– Divulgazione ed utilizzo dei risultati**

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell’immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati dell’attività oggetto della presente Convenzione.

I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente convenzione e previo assenso dell’altra Parte.

Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare l’accordo nell’ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

**Art. 8- Proprietà Intellettuale**

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

**Art. 9- Copertura Assicurativa**

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato alle attività nell’ambito dei progetti di interesse comune.

Il personale dell’IC-CNR o altro da esso delegato, che si rechi presso l’Istituto Comprensivo, per assistere ai lavori relativi alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori dell’ Istituto Comprensivo.

Il personale dell’ Istituto Comprensivo o altro da esso delegato, che si rechi presso l’IC-CNR per assistere ai lavori relativi alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori del CNR.

**Art. 10- Trattamento dei dati personali**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE (GDPR) e nel D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle suindicate normative in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 24 e 32 del citato Regolamento UE e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile per l’Istituto Comprensivo sul sito web http://www.icpalombarasabina.edu.it e per l’IC-CNR allegata alla presente Convenzione (Allegato 2).

**Art. 11- Decorrenza, Durata**

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione, salvo disdetta da comunicarsi tra i contraenti in forma scritta tramite PEC, con preavviso di 30 giorni.

**Art. 12- Controversie**

Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente Convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa.

In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, il Foro di Roma è l’organo competente.

**Art. 13- Modifiche**

Qualora nel corso della Convenzione venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno di comune accordo.

**Art. 14- Rinvio alle Norme di Legge ed ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla Convenzione quadro, nonché alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.

**Art. 15- Registrazione**

La presente Convenzione è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. “Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)”, ed è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39, e come da tariffa parte II art. 4, del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L’imposta di bollo sarà interamente assolta dal CNR-IC in modo virtuale ex artt. 8 e 15 del sopra citato D.P.R. 642/1972 (autorizzazione n° 112274 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in data 20/07/2018) e l’onere finanziario sarà completamente a carico del CNR-IC.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

**Il Direttore dell’Istituto di Cristallografia**

**del Consiglio Nazionale delle Ricerche**

***Dott.ssa Cinzia Giannini***

**Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Palombara Sabina**

***Prof. Luca Santella***